

ORDINANZA N. 206

del 29 FEB. 1996

prot. n. 13874

I L S I N D A C O

Vista la deliberazione n. 1587/p.c. del 25 luglio 1989, avente ad oggetto: «Delimitazione aree pedonali urbane, zone a traffico limitato e spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti in alcune zone della città. Legge n. 122 del 24 marzo 1989.», con la quale sono state riservate aree di sosta per i veicoli dei residenti delle zone di particolare rilevanza urbanistica.

Vista la deliberazione consiliare n. 1366 del 5 giugno 1989 con la quale è stata disciplinata la circolazione e la sosta nel centro urbano;

Vista la deliberazione consiliare n. 1345 del 5 novembre 1990 avente ad oggetto: «Modifica alla disciplina dello stazionamento dei veicoli nei quartieri Adriatico, Stazione-Piano San Lazzaro»;

Vista la deliberazione consiliare n. 248 del 15 maggio 1995 avente al oggetto: «Regolamentazione per il rilascio dei permessi di transito e/o sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Zone Residenti»;

Visto l'art. 7, comma 11, del Nuovo Codice della Strada che autorizza i Comuni a riservare superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei residenti;

Visto l'art. 7, comma 4, del Nuovo Codice della Strada che consente, nei casi di accertata necessità, il rilascio di permessi subordinati a speciali condizioni e cautele;

Ritenuto opportuno che il rilascio dei permessi di sosta avvenga a titolo oneroso allo scopo di recuperare le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la gestione dell'Ufficio Permessi;

Constatata la necessità di procedere ad una riorganizzazione del servizio nonché all'emanazione di una diversa regolamentazione che, basata sull'esperienza maturata, porti ad un maggiore snellimento del traffico urbano;

Rilevata la necessità di modificare le ordinanze sindacali già emesse in modo da renderle conformi alle nuove disposizioni approvate dal Consiglio Comunale;

Sentito in merito i pareri del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Traffico;

O R D I N A

1. ISTITUZIONE ZONE TRAFFICO LIMITATO E ZONE RESIDENTI

1.1. Sono istituite le sottoelencate Zone a Traffico Limitato e Zone Residenti ciascuna delle quali comprende le vie ad ognuna di seguito riportate:

1.1.1. ZONA ADRIATICO

corso Amendola, via Battisti (tratto compreso tra via Trieste e via Maratta), via Bianchi (tratto compreso tra via Maratta e via Tommasi), via Cadorna, via Chiesa (tratto compreso tra viale Vittoria e via Maratta), via De Bosis, piazza Diaz, piazza Don Minzoni, via Fazioli, via Filzi (tratto compreso tra via Trieste e via Maratta), via Frediani (tratto compreso tra via Giannelli e via Orsi), via Giannelli (tratto compreso tra il viale della Vittoria e piazzale Cappelli), via Isonzo (tratto compreso tra via Giannelli e via Rodi con esclusione del solo civico n. 78), via Maratta, via Montello, via Orsi, via Piave (tratto compreso tra via Giannelli e via Isonzo), via Rismondo (tratto compreso tra via Trieste e via Maratta), via Trento, via Trieste (tratto compreso tra via Piave e via Bianchi), viale Vittoria (tratto compreso tra piazzale XXIV Maggio e via Bianchi);

1.1.2. ZONA ASTAGNO

via ad Alto, via Astagno, via Bagno, via Barilari, via del Campeto, via Cialdini, piazza Kennedy, vicolo Malacari, via Oberdan (tratto compreso tra via Podesti e via Don Gioia), via della Palomba, vicolo Papis, via Podesti, vicolo della Regina, largo Sacramento, vicolo San Marco, piazza Sangallo, vicolo San Spiridione, via Torrioni (esclusi civici n. 1-15 e 2-8), via del Traffico;

1.1.3. ZONA BACCARANI

via Baccarani;

1.1.4. ZONA BERTI

via Berti, via Flaminia (tratto compreso tra piazza Rosselli e via Berti);

1.1.5. ZONA CARLO ALBERTO

via Giordano Bruno (tratto compreso tra via Marconi e via gen. R. Pergolesi), via Don Bosco, corso Carlo Alberto, via Fiorini, via Marconi (tratto compreso tra via Bruno e piazzale Italia), piazza Medaglie d'Oro, via gen. R. Pergolesi, via Ragnini, via Vinicio Rossi, via Saracini;

1.1.6. ZONA DUOMO

piazzale Duomo;

1.1.7. ZONA GUASCO SAN PIETRO

via Aranci, via Belvedere, via Bernabei, via Birarelli, via Bonarelli, via Bonda, via delle Carceri, via Carducci (tratto compreso tra via Matteotti e via Zappata), via Catena, via delle Cavorchie, largo della Dogana, via Di Biagio, via Fanti, via del

Faro, via Ferretti, via Fonte, vicolo Foschi, via Giangiacomini, via Giovanni XXIII (*solo civici n. 1-3-5*), via Gramsci, via Loggia, via Magenta (*tratto compreso tra via Zappata e via Marsala*), via Matas, via Matteotti (*tratto compreso tra via Bernabei e via Goito*), scalone Nappi, vicolo Orsini, via Pizzecolli, piazza della Repubblica, via Rupi Comunali, via Saffi, via San Cataldo, scalone San Francesco, piazza San Francesco, via San Gaetano, via San Pietro, piazza Santa Maria, via Scosciacavalli, piazza del Senato, vicolo della Serpe, vicolo Lo Stelluto, vicolo della Storta, lungomare Vanvitelli, piazza Stracca, piazza Venerini, via Zappata;

1.1.8. ZONA MARCONI

via Marconi (*solo civici n. 12-20*);

1.1.9. ZONA MARINI

piazzale della Libertà, via Martiri della Resistenza, via Miano (*tratto compreso tra piazzale Bovio e via Martiri della Resistenza*), via XXV Aprile (*tratto compreso tra piazzale della Libertà e via Marini*);

1.1.10. ZONA PANORAMICA

via Archibugi, via Battisti (*tratto compreso tra via Maratta e via Panoramica*), via Cadore, via Chiesa (*tratto compreso tra via Maratta e via Montegrappa*), via Di Cocco, via Duranti, via Filzi (*tratto compreso tra via Maratta e via Zara*), via Fiume, via Franceschi Ferrucci, via Friuli, via Gorizia, via Marotta, via Montegrappa, via Montesanto, via Panoramica (*tratto compreso da via Toti a via Cadore*), via Pasubio, via Rismondo (*tratto compreso tra via Maratta e via Panoramica*), via Zara;

1.1.11. ZONA PASSETTO

via Asiago, via Bainsizza, via Baracca, via Bianchi (*tratto compreso tra via Tommasi e via Podgora*), via Corridoni, via Isonzo (*tratto compreso tra via Rodi e via Del Conero*), via Monfalcone, via Monte San Michele, via Panoramica, (*tratto compreso tra piazza IV Novembre e via Montegrappa*), via Podgora, via Pola, via Sabotino, via Santa Margherita (*tratto compreso tra via Pola e via Trieste*), via Tagliamento, via Tommasi, via Toti, via Trieste (*tratto compreso tra via Bianchi e via Santa Margherita*), viale Vittoria (*tratto compreso tra via Bianchi e piazza IV Novembre*), via Volterra;

1.1.12. ZONA PLEBISCITO

piazza del Plebiscito;

1.1.13. ZONA RUPI DI VIA XXIX SETTEMBRE

via Rupi di via XXIX Settembre, via XXIX Settembre;

1.1.14. ZONA SANTO STEFANO

via Bezzecca, via Novelli, via Oslavia, via Redipuglia, via Rodi, via Rovereto, via San Marcellino, via Santo Stefano, via Veneto (*tratto compreso tra via Novelli e via Rodi*);

1.1.15. ZONA SPINA DEI CORSI

via Beccheria, via Benincasa, via Buoncompagni, via Calatafimi, via Cardeto (solo civico n. 3), via Castelfidardo, piazza Cavour, largo Curiel, via Elia, piazza delle Erbe, via del Gallo, corso Garibaldi, via Lata, via Marsala (tratto compreso tra corso Stamira e via Magenta), corso Mazzini, via Menicucci, via degli Orefici, via Padre Guido, via della Pescheria, piazza Roma, via San Biagio, largo San Cosma, piazza Stamira (tratto compreso tra corso Stamira e via Castelfidardo), via Tre Cantoni;

1.1.16. ZONA STAMIRA

largo Bevilacqua, via Camerini, via della Cupa, via Curtatone, via Giannelli (tratto compreso tra largo Bevilacqua e il viale della Vittoria), via Don Gioia, via Leopardi, via Marsala (tratto compreso tra corso Stamira e via San Martino), via Montebello, via Oberdan (tratto compreso tra via San Martino e via Don Gioia), via Palestro, via Piave (tratto compreso tra via Giannelli e piazza Cavour), via San Martino, via Simeoni, corso Stamira (tratto compreso tra piazza Cavour e via Podesti), piazza Stamira (tratto compreso tra corso Stamira e via Palestro), via Varlè, via Torrioni (civici n. 1-15 e 2-8), via Villafranca, via Veneto (tratto compreso tra via Montebello e via Novelli);

1.1.17. ZONA STAZIONE

via Dalmazia, via Fossombrone, via Lamaticci, via Marconi (solo civico n. 225), via Pesaro (tratto compreso tra via Lamaticci e via Dalmazia), via Quarnaro, piazza Rosselli, via Sebenico (solo civico n. 10);

1.1.18. ZONA VILLAREY

via Baldoni, largo Cappelli, via Cardeto (escluso civico n. 3), via Frediani (tratto compreso tra piazza Cavour e via Giannelli), via Goito, piazza Malatesta, via Marsala (tratto compreso tra via Matteotti e via Magenta), piazzale Martelli, via Matteotti (tratto compreso tra via Goito e piazza Cappelli), via Vecchini (tratto compreso tra piazza Cappelli e piazza Cavour), via Villarey, via Volturmo;

1.2. I permessi della Zona PLEBISCITO consentono il transito e la sosta anche nelle vie, o tratti di via, compresi nella Zona GUA-SCO S. PIETRO.

2. CIRCOLAZIONE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE ZONE RESIDENTI

2.1. Il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Zone Residenti è regolamentato con apposite separate ordinanze sindacali e portato a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali.

2.2. Ogni qualvolta le ordinanze sindacali e la segnaletica verticale prescrivano che in una strada, o tratto di strada, il transito e/o la sosta sono vietati eccetto ai "RESIDENTI", "RESI-

DENTI ED AUTORIZZATI", "AUTORIZZATI" o simili, devono considerarsi autorizzati al transito e/o alla sosta le seguenti categorie di veicoli anche se non muniti dello specifico permesso:

2.2.1. mezzi di soccorso;

2.2.2. mezzi in dotazione alle forze di polizia e forze armate;

2.2.3. mezzi adibiti a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, esclusivamente quando siano utilizzati per lo svolgimento di detta attività;

2.2.4. mezzi in servizio di piazza per trasporto di persone (taxi), esclusivamente quando siano utilizzati per lo svolgimento di detta attività;

2.2.5. mezzi adibiti al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, purchè espongano in maniera ben visibile sul parabrezza anteriore il contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.

2.2.6. adibiti a servizi pubblici (AMS, ENEL, TELECOM, ASMIU, POSTE, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, INAIL, INPS, ATMA, ecc...) esclusivamente per assolvere ai compiti di istituto e purchè facilmente individuabili tramite la denominazione dell'Ente proprietario stampigliata sulla fiancata del mezzo;

2.2.7. adibiti al trasporto di cose (autocarri) di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t quando eseguano operazioni di carico e scarico, riparazioni od altre necessità inerenti ad attività artigianali o commerciali, fino ad un massimo di 60 minuti con esposizione del disco orario;

2.2.8. motocicli e ciclomotori di proprietà di residenti, l'eventuale diritto alla sosta è accertato mediante l'esibizione della carta di circolazione o del certificato di proprietà.

3. PERMESSI DI TRANSITO E/O SOSTA

3.1. Nelle strade o tratti di strada, in cui le ordinanze sindacali e la segnaletica verticale prescrivano che il transito e/o la sosta sono vietati eccetto ai "RESIDENTI", "RESIDENTI ED AUTORIZZATI", "AUTORIZZATI", o simili, sono autorizzati al transito e/o alla sosta tutti i veicoli muniti dello specifico permesso valido per la Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti in cui è compresa la strada o tratto di strada di cui trattasi.

3.2. Hanno diritto ad ottenere permessi di transito e/o sosta le sottoelencate categorie di utenti come ad ognuno in appresso specificato:

3.2.1. RESIDENTI

Hanno diritto al permesso le persone fisiche che all'Anagrafe Comunale risultano residenti in una Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti.

3.2.2. STUDENTI

Hanno diritto al rilascio del permesso le persone fisiche che, allo scopo di frequentare corsi di studio, abitano ad Ancona in una Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti pur continuando a mantenere la loro residenza anagrafica in altro Comune.

Il veicolo deve essere di proprietà dello studente o di un proprio parente entro il secondo grado di parentela.

3.2.3. DIMORANTI

Hanno diritto al permesso le persone fisiche che, anagraficamente residenti in altro Comune, di fatto abitano però ad Ancona in una Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti.

3.2.4. MEDICI

Ai medici sono rilasciati due diversi tipi di permesso:

3.2.4.1. Medico in visita domiciliare

Hanno diritto al permesso quei medici di base che, convenzionati con la U.S.L. 7, hanno propri assistiti residenti nelle Zone a Traffico Limitato o Zone Residenti.

3.2.4.2. Medico reperibile

Hanno diritto al permesso quei medici che effettuano turni di reperibilità presso Strutture Ospedaliere cittadine.

3.2.5. DISTRETTI SANITARI

Hanno diritto al rilascio del permesso i Distretti Sanitari della U.S.L. 7 che hanno il proprio territorio ricompreso, in tutto od in parte, in una Zona a Traffico Limitato o in una Zona Residenti.

3.3.6. AUTORIPARATORI

Hanno diritto ai permessi le ditte di autoriparazioni (meccanici, elettrauti, carrozzieri, autolavaggi, ecc..), che hanno la propria sede all'interno delle Zone a Traffico Limitato o Zone Residenti.

3.2.7. TESTATE GIORNALISTICHE

Hanno diritto ai permessi le testate giornalistiche della carta stampata, radio e televisione che effettuano servizi di cronaca urgenti che non possono essere programmati in anticipo.

3.2.8. ISTITUTI DI CREDITO

Hanno diritto al permesso gli Istituti di Credito che effettuano movimentazione di valori tra le diverse agenzie di credito.

3.2.9. RISTORANTI

Hanno diritto ai permessi tutti quegli esercizi pubblici comunque denominati (Ristoranti, Trattorie, Locande, ecc...) che esercitano l'attività di somministrazione di pasti ed hanno la loro sede all'interno di una Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti.

3.2.10. ALBERGHI

Hanno diritto ai permessi gli Alberghi e le Pensioni che hanno sede all'interno di una Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti.

3.2.11. ARTIGIANI

Hanno diritto al permesso le imprese artigiane regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività di servizio in uno dei sottolencati settori economici:

3.2.11.1. installazione, riparazione e manutenzione ascensori ed impianti di sollevamento;

3.2.11.2. installazione, riparazione e manutenzione impianti idrosanitari;

3.2.11.3. assistenza e riparazione apparecchi radio TV e/o elettrodomestici;

3.2.11.4. costruzione e riparazione apparecchiature elettroniche;

3.2.11.5. vetrai.

3.2.12. AGENTI DI COMMERCIO

Hanno diritto al rilascio del permesso gli agenti di commercio che, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, hanno la necessità di portare al seguito un campionario voluminoso e/o pesante e/o di valore, o che effettuano il trasporto di merce per l'attività di tentata vendita.

3.2.13. ASSISTENZA

Hanno diritto al permesso coloro che effettuano assistenza domiciliare a propri parenti che abitano in una Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti e necessitano di cure.

3.2.14. ALTRI UTENTI

Possono essere rilasciati permessi di transito e/o sosta anche in casi che non rientrano tra quelli sopra indicati qualora sussista una effettiva ed accertata necessità.

4. RILASCIO DEI PERMESSI

4.1. Per il rilascio dei permessi disciplinati dalla presente ordinanza deve essere presentata documentata istanza con le dichiarazioni e le esibizioni documentali come in appresso specificato per ogni singola categoria di utenti:

4.1.1. RESIDENTI

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Permessi, deve essere presentata a nome e firma di persona appartenente al nucleo familiare che detiene il veicolo per il quale il permesso è richiesto.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1966, n. 15, se il proprio nucleo familiare possiede, a qualsiasi titolo garages, posti

auto in autorimesse comuni, aree cortilive idonee allo stazionamento di veicoli o, comunque, ha la possibilità di parcheggiare uno o più veicoli al di fuori della sede stradale.

All'atto della presentazione della domanda deve essere dimostrato che il veicolo per cui viene richiesto il permesso è legalmente detenuto da persona fisica residente in Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti.

A tal fine deve essere esibito l'originale della carta di circolazione del veicolo in regola con la vigente normativa ed inoltre, qualora il veicolo non sia intestato a persona fisica residente, deve essere altresì esibito:

a) nel caso di veicolo di proprietà di Ditte, Società od Enti presso cui il residente svolge la propria attività lavorativa: dichiarazione della Ditta, Società od Ente proprietario in cui si attesti che il veicolo è concesso in uso esclusivo al proprio dipendente residente;

b) nel caso di veicoli detenuti in comodato: copia del contratto di comodato regolarmente registrato all'Ufficio del Registro.

In ogni caso non possono essere rilasciati più di tre permessi di sosta per nucleo familiare di cui non più di uno in comodato.

Qualora il nucleo familiare disponga, a qualsiasi titolo, di posti auto in garages, autorimesse comuni, aree cortilive idonee allo stazionamento di veicoli o, comunque, ha la possibilità di parcheggiare uno o più veicoli al di fuori della sede stradale, il numero di permessi di sosta rilasciabili è diminuito in misura pari alle possibilità di sosta fuori della sede stradale.

Oltre ai permessi di sosta di cui sopra, ad ogni nucleo familiare possono essere rilasciati permessi di solo transito in numero corrispondente alle possibilità di parcheggio fuori della sede stradale.

Sia i contrassegni di sosta che quelli di solo transito riportano il numero di targa del veicolo autorizzato.

4.1.2. STUDENTI

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Permessi, deve essere presentata a nome e firma dello stesso studente richiedente.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale il richiedente dichiara:

a) che per motivi di studio è temporaneamente dimorante nella città di Ancona specificando nel contempo l'esatta ubicazione dell'abitazione presso la quale abita;

b) il nome, o i nomi, degli altri eventuali occupanti la stessa unità immobiliare;

c) se il richiedente, od altra persona che occupa la stessa unità immobiliare possiede, a qualsiasi titolo, garages, posti auto in autorimesse comuni, aree cortilive idonee allo stazionamento di veicoli o, comunque, ha la possibilità di parcheggiare uno o più veicoli al di fuori della sede stradale;

d) nel caso in cui il veicolo non è di proprietà dello studente ma di un proprio parente entro il secondo grado di parentela, che il veicolo è utilizzato esclusivamente dallo studente richiedente.

All'atto della presentazione della domanda devono inoltre essere esibiti:

a) idonea documentazione comprovante l'iscrizione a corsi di studio scolastici od universitari;

b) l'originale della carta di circolazione del veicolo interessato in regola con la vigente normativa e da cui risulti che proprietario del veicolo è lo stesso studente richiedente od un proprio parente entro il secondo grado di parentela;

c) contratto di acquisto o di locazione dell'unità immobiliare o, comunque, idonea documentazione che comprovi la disponibilità dell'unità immobiliare.

Ogni singolo studente non può ottenere più di un permesso di sosta.

Qualora più studenti occupano la stessa unità immobiliare, oppure uno o più studenti siano ospitati da un nucleo familiare residente, non sono rilasciati complessivamente più di tre permessi di sosta e, qualora dispongano a qualsiasi titolo, di posti auto in garages, autorimesse comuni, aree cortilive idonee allo stazionamento di veicoli o, comunque, hanno la possibilità di parcheggiare uno o più veicoli al di fuori della sede stradale, il numero di permessi rilasciabili è diminuito in misura pari alle possibilità di sosta fuori della sede stradale.

Oltre ai permessi di sosta di cui sopra, possono essere rilasciati permessi di solo transito in numero corrispondente alle possibilità di parcheggio fuori della sede stradale.

Sia i contrassegni di sosta che quelli di solo transito riportano il numero di targa del veicolo autorizzato,

4.1.3. DIMORANTI

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Permessi, deve essere presentata a nome e firma dello stesso dimorante richiedente.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale il richiedente dichiara:

a) che è temporaneamente dimorante nella città di Ancona specificando la data di inizio della dimora e la sua presumibile durata nonché l'esatta ubicazione dell'abitazione presso la quale abita;

b) il nome, o i nomi, degli altri eventuali occupanti la stessa unità immobiliare;

c) se il richiedente, od altra persona che occupa la stessa unità immobiliare possiede, a qualsiasi titolo, garages, posti auto in autorimesse comuni, aree cortilive idonee allo stazionamento di veicoli o, comunque, ha la possibilità di parcheggiare uno o più veicoli al di fuori della sede stradale;

All'atto della presentazione della domanda devono inoltre essere esibiti:

a) l'originale della carta di circolazione del veicolo interessato in regola con la vigente normativa;

b) contratto di acquisto o di locazione dell'unità immobiliare o, comunque, idonea documentazione che comprovi la disponibilità dell'unità immobiliare.

Qualora il veicolo per cui viene richiesto il permesso non è intestato al richiedente deve inoltre essere esibita:

a) nel caso di veicolo di proprietà di Ditte, Società od Enti presso cui il richiedente svolge la propria attività lavorativa: dichiarazione della Ditta, Società od Ente proprietario in cui si attesti che il veicolo è concesso in uso esclusivo al proprio dipendente richiedente;

b) nel caso di veicoli detenuti in comodato: copia del contratto di comodato regolarmente registrato all'Ufficio del Registro.

Ogni singolo dimorante non può ottenere più di un permesso di sosta.

Qualora più dimoranti occupano la stessa unità immobiliare, oppure uno o più dimoranti siano ospitati da un nucleo familiare residente, non sono rilasciati complessivamente più di tre permessi di sosta e, qualora dispongano a qualsiasi titolo, di posti auto in garages, autorimesse comuni, aree cortilive idonee allo stazionamento di veicoli o, comunque, hanno la possibilità di parcheggiare uno o più veicoli al di fuori della sede stradale, il numero di permessi rilasciabili è diminuito in misura pari alle possibilità di sosta fuori della sede stradale.

Oltre ai permessi di sosta di cui sopra, possono essere rilasciati permessi di solo transito in numero corrispondente alle possibilità di parcheggio fuori della sede stradale.

Sia i contrassegni di sosta che quelli di solo transito riportano il numero di targa del veicolo autorizzato.

Il permesso è valido per sei mesi e non è rinnovabile, salvo casi eccezionali quando sia dimostrata l'impossibilità di effettuare la variazione anagrafica.

Quando dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà risulti una permanenza complessivamente superiore ai sei mesi, l'Ufficio Permessi provvederà ad inviare copia della dichiarazione all'Ufficio Anagrafe per gli eventuali adempimenti di competenza.

4.1.4. MEDICI

4.1.4.1. Medico in visita domiciliare

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Permessi, deve essere presentato a nome e firma del medico richiedente.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità di essere convenzionato con la USL 7 come medico di base e di avere assistiti residenti in Zone a Traffico Limitato o in Zone Residenti.

All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti gli originali delle carte di circolazione dei veicoli interessati che devono risultare in regola con la vigente normativa.

Il permesso è valido per la sosta negli spazi Residenti di tutte le Zone a Traffico Limitato e Zone Residenti esclusivamente per l'effettuazione delle prestazioni mediche domiciliari.

Sul contrassegno è riportata l'indicazione «MEDICO IN VISITA DOMICILIARE», il nome del medico titolare del permesso nonché il numero di targa di massimo 2 veicoli che devono essere di proprietà del medico stesso, del coniuge o di un proprio familiare.

4.1.4.2. Medico reperibile

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Permessi, deve essere presentata a nome e firma del medico richiedente.

Nella domanda il richiedente deve espressamente dichiarare sotto la propria responsabilità, l'ubicazione dell'ambulatorio medico nonché i giorni e gli orari in cui effettua le visite.

Alla domanda deve essere inoltre allegata una dichiarazione rilasciata dall'U.S.L. 7 (o dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale nel caso di cliniche private) in cui si attesti che il medico richiedente effettua turni di reperibilità presso una struttura Ospedaliera sita nel Comune di Ancona.

All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti gli originali delle carte di circolazione dei veicoli interessati che devono risultare in regola con la vigente normativa.

Il permesso consente di sostare, nei giorni di reperibilità, negli spazi Residenti delle vie, o tratti di via, compresi nella Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti specificamente indicata sul permesso ed al solo scopo di effettuare visite mediche presso il proprio ambulatorio.

Sul contrassegno è riportata l'indicazione «MEDICO REPERIBILE», il nome del medico nonché il numero di targa di massimo 2 veicoli che devono essere di proprietà del medico stesso, del coniuge o di un proprio familiare.

4.1.5. DISTRETTI SANITARI

La domanda deve essere presentata a firma del responsabile Sanitario che deve attestare, sotto la propria personale responsabilità, che il Distretto ha il proprio territorio ricompreso, in tutto o in parte, in una Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti.

I contrassegni riportano l'indicazione "ASSISTENZA DOMICILIARE - USL 7", e sono validi esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di assistenza domiciliare da parte del personale non medico.

Od ogni Distretto Sanitario saranno concessi il numero di permessi strettamente necessario allo svolgimento dell'attività di assistenza domiciliare.

4.1.6. AUTORIPARATORI

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio deve essere presentata a nome della Ditta e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Società.

Nella domanda il richiedente deve indicare sotto la propria personale responsabilità il numero di auto normalmente ferme in attesa di riparazione nonché ogni altro elemento ritenuto utile al fine di valutare le effettive necessità.

I contrassegni riportano il nome della Ditta nonché l'indicazione "CLIENTI"; consentono ai veicoli in riparazione di poter sostare negli spazi Residenti delle vie, o tratti di via, compresi nella Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti specificamente indicata sul contrassegno.

Ad ogni ditta non possono essere rilasciati più di tre permessi.

4.1.7. TESTATE GIORNALISTICHE

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio deve essere presentata a nome del giornale, radio o televisione e sottoscritta dal suo legale rappresentante.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità che la testata giornalistica ha la necessità di circolare nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Zone Residenti al fine di effettuare servizi di cronaca urgenti e non programmabili.

Deve inoltre essere indicato il numero di giornalisti adibiti a questo compito nonché ogni altro elemento ritenuto utile al fine di valutare le effettive necessità.

I contrassegni riportano il nome della testata giornalistica nonché l'indicazione "STAMPA", sono validi per la sosta negli spazi Residenti di tutte le Zone Traffico Limitato e Zone Residenti al solo fine di consentire lo svolgimento dei servizi di cronaca urgenti e non programmabili.

Sui contrassegni non è riportata l'indicazione del numero di targa e pertanto sono trasferibili da veicolo a veicolo secondo le necessità della testata giornalistica. Essi sono comunque utilizzabili esclusivamente sui veicoli intestati al giornale, radio o televisione a cui sono stati rilasciati o su autovetture di proprietà di giornalisti da questi dipendenti.

Ad ogni testata giornalistica non possono essere rilasciati più di tre permessi.

4.1.8. ISTITUTI DI CREDITO

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio deve essere presentato a nome dell'Istituto di Credito e sottoscritto dal responsabile dell'Istituto per la zona di Ancona.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità che l'Istituto effettua movimentazione di valori tra le diverse agenzie dell'Istituto e/o con altri Istituti di Credito.

Il permesso riporta l'indicazione «PORTAVALORI» ed è valido per la sosta negli spazi Residenti di tutte le Zone a Traffico Limitato e Zone Residenti.

La sosta deve avvenire in prossimità delle agenzie di credito e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico valori, tempo che in ogni caso non può eccedere i 30 minuti.

Sul permesso è inoltre indicato il nome dell'Istituto di Credito e deve essere utilizzato esclusivamente sui veicoli di proprietà dell'Istituto stesso.

4.1.9. RISTORANTI

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio deve essere presentata a nome della Ditta e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.

Nella domanda il richiedente deve indicare, sotto la propria responsabilità il numero medio dei coperti giornalieri.

I permessi, costituiti da tagliandi a madre e figlia, riportano il nome del Ristorante nonché l'indicazione "CLIENTI" e consentono la sosta nelle fasce orarie 12.00-16.00 e 19.00-24.00 negli spazi Residenti delle vie, o tratti di via, compresi nella Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti indicata sul contrassegno.

E' fatto obbligo al ristoratore di completare, al momento del rilascio al cliente, le indicazioni riportate sul tagliando con il numero di targa del veicolo e la data di rilascio. La mancanza anche soltanto di uno dei dati sopra indicati rende nullo il tagliando.

Ad ogni Ristorante è rilasciato un numero di permessi pari al 20 per cento dei coperti giornalieri con arrotondamento all'unità superiore nel caso di risultato frazionario.

Ogni mese l'Ufficio provvederà a rilasciare ad ogni singolo Ristorante i tagliandi da utilizzare nel mese successivo nella misura di 26 volte il numero di permessi cui ha diritto.

4.1.10. ALBERGHI

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio deve essere presentato a nome della Ditta e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.

Nella domanda il richiedente deve indicare sotto la propria responsabilità il numero di camere di cui dispone.

Ad ogni albergo è rilasciato un numero di permessi pari al 30 per cento delle camere di cui dispone con arrotondamento all'unità superiore nel caso di risultato frazionario.

I permessi, costituiti da tagliandi a madre e figlia, riportano il nome dell'Albergo nonché l'indicazione "CLIENTI" e consentono la sosta negli spazi Residenti delle vie, o tratti di via, compresi nella Zona a Traffico Limitato o Zona Residenti specificamente indicata sul contrassegno.

E' fatto obbligo all'albergatore di completare, al momento del rilascio al cliente, le indicazioni riportate sul permesso con il numero di targa del veicolo e la data del rilascio. Ogni singolo tagliando è valido esclusivamente per il giorno del rilascio. La mancanza anche soltanto di uno dei dati sopra indicati rende nullo il tagliando.

Ogni mese l'Ufficio provvederà a rilasciare ad ogni singolo Albergo i tagliandi da utilizzare nel mese successivo nella misura corrispondente al numero di giorni che compongono il mese moltiplicato per il numero di permessi cui ha diritto.

4.1.11. ARTIGIANI

La domanda va presentata all'Ufficio competente per il tramite della propria Associazione di categoria e deve essere sottoscritta dall'artigiano richiedente che, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare:

a) l'ubicazione della Ditta;

- b) il numero di iscrizioni al registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) il numero di iscrizione al Registro degli artigiani tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) il settore economico per cui risulta iscritto.

L'Associazione di categoria prima di presentare la domanda all'Ufficio competente per il rilascio, provvede alla verifica delle affermazioni contenute nella richiesta ed attesta in calce alla medesima il risultato del controllo effettuato.

Le imprese artigiane non iscritte ad alcuna associazione di categoria possono presentare la domanda direttamente all'Ufficio competente, il quale, in tal caso, prima del rilascio del permesso provvederà a verificare le dichiarazioni contenute nella domanda richiedendo, se ne fosse necessario, la presentazione di prove documentali.

Sul permesso è indicato il nome della Ditta, nonché il numero di targa di massimo 2 veicoli che devono essere di proprietà della ditta stessa.

La sosta è consentita negli spazi Residenti di tutte le Zone a Traffico Limitato e Zone Residenti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa e comunque per un tempo non superiore alle due ore.

E' fatto obbligo di indicare, in maniera ben visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

4.1.12. AGENTI DI COMMERCIO

La domanda va presentata all'Ufficio competente per il tramite della propria Associazione di categoria e deve essere sottoscritta dall'agente di commercio richiedente che, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare:

- a) il numero di iscrizione al Ruolo Agenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) il numero di iscrizione al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) il nome della Ditta, o delle Dite, per cui è mandatario per il territorio del Comune di Ancona.

L'Associazione di categoria prima di presentare la domanda all'Ufficio competente per il rilascio, provvede alla verifica delle affermazioni contenute nella richiesta ed attesta in calce alla medesima il risultato del controllo effettuato.

Gli Agenti di commercio non iscritti ad alcuna Associazione di categoria possono presentare la domanda direttamente all'Ufficio competente, il quale, in tal caso, prima del rilascio del permesso provvede a verificare le dichiarazioni contenute nella domanda richiedendo, ove ne fosse necessario, la presentazione di prove documentali.

Il contrassegno riporta l'indicazione "AGENTE DI COMMERCIO" ed il nominativo del soggetto autorizzato, è trasferibile da veicolo a veicolo senza alcuna formalità, fermo restando che può essere utilizzato esclusivamente dall'Agente di Commercio titolare del permesso.

La sosta è consentita in tutte le Zone a Traffico Limitato e Zone Residenti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa e comunque per un tempo non superiore ad un'ora.

E' fatto obbligo di indicare, in maniera ben visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

4.1.13. ASSISTENZA

La domanda redatta su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio deve essere presentata a nome e firma di chi richiede il permesso che, sotto la propria responsabilità deve dichiarare:

- a) il proprio grado di parentela con la persona assistita;
- b) che nessun altro parente ha già richiesto analogo permesso.

Alla domanda deve essere allegato idoneo certificato medico che dal quale risulti che la persona assistita necessita di assistenza domiciliare.

Il permesso è rilasciato esclusivamente quando, per il nucleo familiare della persona assistita, non è stato rilasciato nessun altro permesso.

Su di esso è riportato l'indicazione «ASSISTENZA DOMICILIARE», il nome della persona assistita, nonché il numero di targa di massimo 2 veicoli che devono essere di proprietà di parenti dell'assistito.

4.1.14. ALTRI UTENTI

La domanda deve dettagliatamente specificare i motivi per cui viene richiesto il permesso, evidenziando la necessità dell'utilizzo del mezzo privato e l'impossibilità dell'utilizzo del mezzo pubblico.

E' facoltà del richiedente allegare all'istanza tutte le prove documentali che ritiene opportuno presentare nel proprio interesse.

4.2. In tutti i casi sopra indicati, ove non diversamente specificato, ad ogni soggetto non è rilasciato più di un permesso; se è indicato soltanto il numero massimo di permessi rilasciabili, la Commissione Permessi determina, sulla base delle effettive necessità e nei limiti massimi indicati, il numero di permessi da rilasciare in ogni singolo caso.

I permessi disciplinati dalla presente ordinanza sono comunque rilasciati esclusivamente agli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t, ed ai motoveicoli con esclusione dei motocicli.

4.3. Quando il rilascio del permesso non è subordinato ad una valutazione dei requisiti ma soltanto al riscontro di elementi obiettivi, l'Ufficio Permessi procederà di propria iniziativa al rilascio dei permessi.

Qualora, invece, per il rilascio vi è la necessità di procedere ad una valutazione degli elementi, l'Ufficio Permessi sottoporrà l'istanza all'esame della Commissione Permessi per le determinazioni che questa riterrà opportuno adottare.

L'Ufficio Permessi è tenuto ad applicare le decisioni adottate dalla Commissione.

4.4. L'uso del permesso potrà essere limitato da eventuali ordinanze predisposte per motivi contingenti e portate a conoscenza del pubblico con la prescritta segnaletica stradale.

4.5. Nel rilasciare permessi di transito per accedere a luoghi di rimessaggio veicoli, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità sull'idoneità o meno del locale adibito al ricovero.

5. COMMISSIONE PERMESSI

5.1. E' costituita una Commissione Permessi composta da:
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, in qualità di Presidente;

Il Capo Ufficio Traffico, o suo delegato;

Il Capo Ufficio Permessi, o suo delegato;

Il Direttore dell'ATMA, o suo delegato.

Con deliberazione della Commissione stessa, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altre persone che risultino esperte negli argomenti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Ufficio Permessi nominato dalla Commissione.

5.2. La Commissione Permessi è delegata all'applicazione della presente ordinanza per cui è autorizzata ad adottare tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari.

A tal fine la Commissione Permessi deve:

a) valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'accoglimento delle richieste di permesso;

b) impartire all'Ufficio Permessi direttive a cui attenersi nello svolgimento della propria attività vigilando nel contempo sull'attività svolta;

c) tenere costantemente aggiornata l'Amministrazione Comunale sui risultati ottenuti e sulle difficoltà incontrate, avanzando, ove necessario le relative proposte di modifica;

d) emanare disposizioni applicative ed interpretative delle norme contenute nella presente ordinanza.

5.3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione Permessi dispone degli stessi poteri conferiti al responsabile del procedimento dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 46 dello Statuto del Comune di Ancona.

In particolare rientrano tra i poteri della Commissione:

a) accertare i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari;

b) adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

c) chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;

d) esperire accertamenti tecnici ed ispezioni o ordinare esibizioni documentali.

La Commissione Permessi è altresì autorizzata ad avvalersi del personale del Corpo di Polizia Municipale, il quale è comunque tenuto a fornire alla Commissione ogni dato in suo possesso che risulti utile per lo svolgimento delle sue mansioni.

5.4. La Commissione Permessi è autorizzata ad adottare un proprio regolamento nel quale, fermi restando i principi base enunciati nella presente ordinanza, siano dettagliatamente fissate le modalità di funzionamento della Commissione stessa, nonché le linee guida che la Commissione intende seguire nel valutare le istanze sottoposte al suo esame.

Il regolamento è pubblico e la sua adozione è obbligatoria al fine del diniego, o dell'accoglimento soltanto parziale, delle istanze esaminate.

5.5. La Commissione Permessi è convocata su richiesta del suo Presidente o di almeno due membri della Commissione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il parere espresso dalla Commissione è definitivo.

Per ogni singola istanza esaminata, il segretario della Commissione redige apposito verbale dal quale risulti, in modo inequivocabile, le determinazioni assunte con il voto espresso da ogni singolo componente della Commissione.

Ciascun componente può inoltre richiedere che nel verbale vengano inserite le proprie osservazioni e riserve.

Il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente della riunione è inserito nel fascicolo del procedimento del quale viene a far parte integrante.

L'interessato, nonché chiunque vi abbia interesse per la tutela di un proprio diritto giuridicamente rilevante, può richiedere di accedere al verbale con le modalità ed i limiti stabiliti in materia dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ogni qualvolta la Commissione nel procedere all'esame di una richiesta intenda rigettare l'istanza, od accoglierla soltanto in parte, deve enunciare i motivi del rigetto o dell'accoglimento parziale, motivi che devono trovare fondamento nella presente ordinanza o nel regolamento adottato dalla Commissione stessa.

6. MODALITA' DI PAGAMENTO

6.1. Tutti i permessi di transito e/o sosta previsti dalla presente Ordinanza nonché qualsiasi altro permesso di sosta e/o di transito e con la sola eccezione dei permessi provvisori, sono rilasciati a titolo oneroso. Pertanto all'atto del rilascio i richiedenti dovranno versare, per ogni singolo permesso, le spese di segreteria di cui alla tabella D, legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni nonché le somme appresso specificate:

6.1.1.	Permesso residenti	lire 14.000
6.1.2.	Permesso studenti	lire 14.000
6.1.3.	Permesso dimoranti	lire 49.000
6.1.4.	Permesso medici	lire 49.000
6.1.5.	Permesso autoriparatori	lire 49.000
6.1.6.	Permesso testate giornalistiche	lire 49.000
6.1.7.	Permesso istituti di credito	lire 49.000
6.1.8.	Permesso artigiani	lire 49.000
6.1.9.	Permesso agenti di commercio	lire 49.000
6.1.10.	Permesso assistenza	lire 14.000
6.1.11.	Ogni altro tipo di permesso di sosta	lire 49.000
6.1.12.	Permesso di solo transito	lire 14.000

6.2. I permessi rilasciati a ristoranti ed alberghi, data la particolare forma da questi assunta, sono esentati dalle spese di segreteria di cui alla tabella D, legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni. Per essi il richiedente deve corrispondere lire 50.000 per ogni permesso, la somma deve essere corrisposta per intero prima dell'inizio del rilascio dei tagliandi e deve essere ripetuta ogni volta che si procede al rinnovo dei permessi disciplinati dalla presente ordinanza.

6.3. Tutte le somme di cui sopra sono riscosse direttamente dall'Ufficio incaricato del rilascio del permesso e deve essere ripetuto ad ogni sostituzione del contrassegno da qualsiasi causa determinata (smarrimento, deterioramento, distruzione, sostituzione auto, ecc...).

6.4. I permessi disciplinati dalla presente Ordinanza rilasciati ad Enti ed Uffici Pubblici sono esenti dal pagamento di qualsiasi somma.

7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

7.1. Il contrassegno deve essere esposto sul parabrezza anteriore del veicolo e deve, se prescritto, avere accanto l'indicazione dell'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Entrambi devono essere completamente visibili nella parte frontale: la mancata esposizione o la parziale occultazione del contrassegno, o dell'indicazione dell'orario quando prescritto, equivale all'inesistenza del permesso stesso.

7.2. E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione. L'inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro del permesso originale e di quelli contraffatti

7.3. L'uso del permesso in difformità delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, nonché in difformità delle particolari prescrizioni contenute sul singolo permesso, ne rendono inefficace il possesso, dando luogo alle ordinarie sanzioni ammi-

nistrative ed accessorie e, a seconda dei casi, alla sospensione od alla revoca del permesso stesso a seconda della gravità della violazione.

7.4. I possessori di qualsiasi tipo di permesso di transito e/o sosta sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza, al rispetto delle variazioni alla circolazione dettate con l'apposizione dei segnali stradali, nonché alle norme contenute nelle ordinanze emesse in occasioni straordinarie o comunque per ogni altra circostanza ed evenienza.

7.5. Il Comando Polizia Municipale è autorizzato ad adottare in via temporanea per motivi di sicurezza pubblica, per motivi di pubblico interesse, di viabilità, ecc..., provvedimenti particolari, anche in deroga alle norme contenute nella presente ordinanza ed a quelle esistenti in materia di circolazione ed a rilasciare anche i relativi permessi.


7.6. La presente ordinanza rimarrà a disposizione dei cittadini per la consultazione presso l'Ufficio Permessi della Polizia Municipale sito in via Piave 14 e presso il Comando Polizia Municipale sito in via Zappata 1.

7.7. Sono revocate le sottoelencate Ordinanze sindacali:

- a) n. 204 del 23 dicembre 1975 (permessi via Canale);
 - b) n. 622 del 28 settembre 1990 (permessi Ambulanti);
 - c) n. 403 del 2 giugno 1990 (permessi via Grazie);
 - d) n. 169 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Santo Stefano);
 - e) n. 170 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Stazione);
 - f) n. 171 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Stamira);
 - g) n. 172 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Spina dei Corsi);
 - h) n. 173 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Berti);
 - i) n. 174 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Villarey);
 - l) n. 175 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Astagno);
 - m) n. 176 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Guasco S. Pietro);
 - n) n. 177 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Piazza della Repubblica);
 - o) n. 178 del 29 marzo 1991 (permessi Zona Porto);
 - p) n. 471 del 4 luglio 1991 (permessi Zona Adriatica);
 - q) n. 775 del 27 novembre 1991 (permessi Zona Passetto);
 - r) n. 362 del 28 giugno 1993 (permessi Artigiani);
 - s) n. 442 del 6 giugno 1995 e n. 767 del 17 ottobre 1995 (permessi Agenti di Commercio)
 - t) n. 748 del 5 ottobre 1995 (permessi Residenti);
 - u) n. 950 del 15 dicembre 1995 (permessi Residenti);
- nonchè ogni altra Ordinanza o disposizione incompatibile od in contrasto con la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

Ancona, li 29 FEB. 1996



IL SINDACO
(Dott. Renato GALEAZZI)

Renato Galeazzi